

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 28 (1956)
Heft: 5

Artikel: Obiettori di coscienza
Autor: Bollani, D.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244662>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

OBIETTORI DI COSCIENZA

Magg. D. BOLLANI Cdt. di Circondario

Fino a qualche anno fa, il fenomeno degli obiettori di coscienza si poteva dire sconosciuto nel nostro Cantone. In occasione del reclutamento, negli anni seguenti il servizio attivo dal 1947 al 1952, solo due o tre casi si erano presentati, e si trattava di Confederati. Essi avevano però sempre accettato di essere assegnati alle truppe sanitarie e come tali avevano poi prestato i loro obblighi di servizio militare.

Negli ultimi anni, a partire dal 1953, però, il numero degli obiettori di coscienza per motivi religiosi andò aumentando anche nel nostro Cantone, col diffondersi della setta religiosa dei Testimoni di Geova.

In questi casi si tratta di militi, già incorporati e sovente già con al loro attivo lunghi periodi di servizio attivo o corsi di ripetizione, che rifiutano in modo assoluto di prestare qualsiasi ulteriore servizio, ivi compresi naturalmente il tiro fuori servizio e l'ispezione, e di vestire l'uniforme. Trattasi quindi di effettivo rifiuto del servizio nel senso dell'art. 81 del CPM.

Qualche caso di mancanza al tiro obbligatorio o all'ispezione era stato dapprima trattato semplicemente in via disciplinare. Ma queste punizioni non ebbero alcun esito positivo e non valsero a modificare l'atteggiamento dei militi, così che i diversi casi dovettero essere sottoposti alla Giustizia militare.

Uno di questi obiettori di coscienza portò un giorno semplicemente il proprio equipaggiamento e armamento all'Arsenale di Morges, dichiarando che la sua coscienza non gli permetteva più di prestare servizio, nè di tenere presso di sé alcuna cosa che avesse attinenza al servizio militare.

Di particolare interesse è l'atteggiamento di questi elementi di fronte ai giudici e le ragioni che essi portano a giustificare il rifiuto di servizio.

Ciò che maggiormente impensierisce è il fatto che le loro dichiarazioni appaiono sincere e fatte con convinzione e in piena coscienza. Le sentenze tutte escludono l'infermità o la scemata responsabilità mentali. Chiamati a comparire davanti il Tribunale militare, essi si presentano in abito civile, nonostante l'ordine prescrivente la tenuta di servizio.

Il mitr. R. S. (recidivo), all'osservazione del giudice circa la tenuta, « ha detto espressamente di mantenere intatto il suo punto di vista e di non essere in grado, sempre a motivo delle sue convinzioni religiose, di assolvere qualsiasi servizio nell'esercito: ha anzi precisato, come già nel primo

processo, di non voler prestare servizio neanche nelle truppe sanitarie o nei servizi complementari». Egli esplica a Zurigo attività propagandistica per i Testimoni di Geova, andando di casa in casa per persuadere la gente ad associarsi al suo movimento.

Su questo milite il giudice osserva: « Come risulta da rapporti della Polizia della Città di Zurigo egli gode di buona reputazione. Si tratta di un uomo tranquillo, serio e corretto, che non ha mai dato luogo a lagnanze. Non si sa niente di sfavorevole in merito alla sua condotta militare; egli non figura sul controllo delle punizioni della sua unità ». (Senterza 22.9.55 del Trib.Div.9b). Questo milite, della classe 1918, aveva fatto tutto il servizio attivo e regolarmente i suoi corsi fino al 1953.

In una sua lettera a giustificazione della prima mancanza all'ispezione del 1954, egli scriveva: « La mia coscienza non mi permette di continuare il servizio militare. Il motivo di questa mia volontaria decisione viene per la giusta conoscenza della parola di Dio, la Bibbia, riguardo alle sue giuste leggi e comandamenti, per i suoi servitori che vogliono fare la sua volontà e ubbidire ai suoi comandamenti. Io credo in tutte le sue promesse, ho fede nella sua Parola, la Bibbia, la quale è l'unica verità. Credo che il suo Regno, già stabilito col suo Re Cristo Gesù, presto annienterà tutte le malvagità e tutti i sistemi di questo mondo che sono contro la volontà di Dio e sono contro al suo Regno. E presto stabilirà la pace e prosperità per tutto il genere umano su tutta la terra. Attendo dal Lodevole Dipartimento la Vostra decisione a questo mio riguardo ».

Il mitr. F.G., 1915, scriveva nell'ottobre 1954: « In merito al vostro ordine di marcia del 16 ottobre 1954 mi rifiuto a presentarmi al tiro motivo di seguire la via del nostro Supremo per via del suo Re Gesù Cristo e di abbandonare le vie che non corrispondono sua legge ». Anch'egli è un propagandista attivo della sua setta.

Il can. DAA. P.A., 1916, scrive a sua volta al suo Cdt. di Bttr.: « Mi permetto di comunicarvi che per motivi di coscienza non potrò essere all'entrata in servizio... Conoscendo le ripercussioni che dovrò subire, attendo vostre ragionevoli decisioni. Avendo sempre servito la Patria con onestà, con fede e con onore, vi faccio rimarcare che tale mio agire mi è suggerito dal fatto che ora, preso conoscenza della realtà della legge di Dio raccolta nella sacra Bibbia, mi impone dopo attenta e libera riflessione, a decidere di essere, o con Dio o contro Dio. Dato che oggi le diverse dottrine sono in abominio verso Dio, io ritengo giusto conoscere le dottrine vere e seguire queste. Sono un seguace di Cristo e più precisamente un Testimone di Geova. In attesa con il massimo rispetto vi saluto ».

Di questo milite, il suo Cdt. di Bttr. dichiara: « Durante tutti i servizi si è dimostrato un buon milite, volonteroso e disciplinato; non fu mai punito disciplinarmente, era un uomo mansueto, bonaccione, sempre pronto a tutto fare; nei momenti in cui si richiedeva alla truppa il massimo sforzo l'accu-

sato era sempre alla testa e spingeva i suoi camerati al lavoro e al dovere; si può quindi definirlo come buon soldato ». Il suo caposezione, a sua volta, dice che « l'accusato era un soldato fidato, volonteroso e di buon comando ».

Questo milite venne condannato a 75 giorni di detenzione, da lui effettivamente scontati, il 22.9.55 : e quest'anno è stato dato ancora mancante al CR !

Fra essi non vi sono intellettuali : si tratta per lo più di operai : due di essi, che lavoravano per le FFS., vennero licenziati dopo la condanna. Le condanne di questi militi obiettori di coscienza variano da uno a quattro mesi : nessuno di essi venne messo al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto il loro atteggiamento durante il processo è stato di assoluta intransigenza.

Tutti hanno espressamente dichiarato di non voler più prestare servizio militare.

Nessuno parimenti venne chiamato a scontare la pena in via militare, poichè date le ragioni della punizione, questa misura, a giudizio dei giudici, costituirebbe per essi non un beneficio, come vuole lo spirito della legge, bensì un aggravamento della pena.

SULLA RENITENZA AL SERVIZIO.

I renitenti (meglio: refrattari) al servizio militare per motivi di coscienza (la designazione comunemente usata di « obiettori » è impropria, perchè obiettare è opporre solo con parole) vengono dunque generalmente condannati per rifiuto di servizio in applicazione dell'art. 81 cod.pen.mil. ad una pena privativa della libertà personale (detenzione) senza sospensione condizionale non essendovi ragione di ritenere che tale concessione li tratterebbe dal ripetere il reato.

Tutto ciò è « giuridico »; ma, e poi ? il risultato ? un altro servizio — altro rifiuto — altra condanna.

Vi è da dubitare che ciò abbia un senso e vien fatto di pensare che la soluzione appropriata non sia nella pena privativa della libertà personale, ma piuttosto nella rispondenza tra **diritti** ed **obblighi** : tra i diritti civili che la Costituzione federale dà al cittadino svizzero e gli obblighi ch'essa gli impone.

Chi non osserva quanto è alla base della Confederazione, la quale all'art. 2 della propria Costituzione pone avantutto, come già il Patto del 1. agosto 1291, « l'indipendenza della patria contro lo straniero » e, quindi, la difesa del territorio Elvetico ove occorra con le armi, non è membro della Confederazione;